

RG 57192/2017



**TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE PER I DIRITTI DELLA PERSONA E DELL'IMMIGRAZIONE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57192 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente

**TRA**

....., nato in Cina, in data -----  
, rappresentato e difeso dall'avv. DI GIOVANNI JACOPO

- ricorrente -

**E**

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- convenuto-

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale.

**Fatto e diritto**

Con ricorso depositato in data 10.08.2017 ....., cittadino cinese, ha impugnato il provvedimento emesso in data 08.02.2017 e notificato in data 17.07.2017 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di

Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza venivano comunicati alla Commissione Territoriale di Roma ed al P.M.

Esauritasi l'attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

*Ai sensi della Convenzione di Ginevra “è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.*

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato che era originario di Yushu, nella provincia di Jilin e di aver lasciato il suo paese nel 2016, perché perseguitato dalla polizia a causa della sua fede cristiana; ha precisato di essere fedele della chiesa cristiana evangelica di “Dio Onnipotente” e di aver rischiato di essere arrestato per questo.

In ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con L. 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n. 291). Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal d.lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione

a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Nel caso di specie, l'elemento fondamentale sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto della propria vicenda personale reso dallo stesso ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale e in sede di audizione personale nel presente giudizio.

La specifica vicenda dedotta in ricorso, che avrebbe indotto la parte ricorrente a fuggire dalla Cina, si sostanzia nell'asserito timore di rimanere vittima della persecuzione governativa nei confronti dei cristiani evangelici.

La vicenda narrata non è riconducibile alla citata Convenzione di Ginevra, atteso che i motivi di persecuzione di carattere socio-politico-religioso non risultano riferibili ai presupposti indicati dal citato art. 1 e che le vicende dedotte in ricorso non sembrano inquadarsi in una fattispecie di persecuzione proveniente dallo Stato centrale o comunque dallo stesso esplicitamente consentita, non risultando in atti che parte ricorrente abbia cercato di attivare gli strumenti statuali per contestare ed opporsi alla descritta condotta delle autorità di polizia locali, tenuto altresì conto del fatto che nella Costituzione della Repubblica Popolare Cinese è sancita la libertà di culto ([https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione\\_della\\_Repubblica\\_popolare\\_cinese](https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_popolare_cinese)).

Con riferimento alla richiesta subordinata volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del d.lgs. 251/2007, ovvero: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso in esame, avuto riguardo alla condizione del Paese di origine del ricorrente, il cui orientamento di fede costituisce una delle

minoranze religiose presenti in Cina (cfr. il sito Viaggiare Sicuri, il quale osserva che “è ampiamente diffuso l’ateismo. Le principali religioni sono quella buddista e taoista. Sono altresì presenti significative minoranze cristiane e islamiche”).

Il rapporto Amnesty International 2014/2015 sulla situazione sociale e istituzionale della Cina evidenzia la presenza di violazioni dei diritti umani, affermando che “le persone praticanti culti religiosi vietati dallo Stato o senza il permesso dello Stato hanno rischiato vessazioni, detenzione arbitraria, imprigionamento, tortura e altri maltrattamenti (...). Nella provincia di Zhejiang, è stata condotta una campagna su larga scala contro le chiese, con il pretesto di sanare strutture edilizie che violavano il codice delle costruzioni. Le autorità hanno demolito le chiese e hanno rimosso croci e crocifissi (...). Nello specifico, “i seguaci di religioni vietate, come coloro che praticavano il cristianesimo nelle “chiese domestiche”, hanno continuato a subire persecuzioni”. Il rapporto aggiornato di Amnesty International (2015/2016) ha confermato il quadro socio-istituzionale della Cina: “La libertà di religione ha continuato a essere sistematicamente repressa. Il governo ha proseguito la campagna per demolire le chiese e rimuovere le croci cristiane nella provincia di Zhejiang (...).” Si legge inoltre nel rapporto citato, con particolare riferimento all’esplicazione delle libertà religiose: “la campagna per demolire le chiese e rimuovere le croci nella provincia di Zhejiang, lanciata nel 2013, si è intensificata nel corso del 2015. Secondo gli organi d’informazione internazionali, più di 1.200 croci sono state rimosse durante la campagna, scatenando varie proteste. A luglio, il governo provinciale dello Zhejiang ha approvato un regolamento che limitava la dimensione di un oggetto fissato sulla cima di un edificio, stabilendo che non poteva superare un decimo della dimensione totale della costruzione, norma che molti hanno considerato mirata a legittimare la rimozione delle croci”.

La situazione come sopra riportata non integra gli estremi per l’applicazione di alcuna delle forme di protezione sussidiaria come sopra descritte, in quanto le campagne delle autorità cinesi tese ad ostacolare l’esercizio della libertà religiosa non espongono al rischio di condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, ovvero di torture o di altre forme di trattamento inumano o degradante, e non costituiscono minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Nella vicenda di cui è causa, si ritiene, tuttavia, che possa trovare accoglimento la domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 (nel testo *ratione temporis* applicabile), in quanto qualora il ricorrente "tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità" (cfr. Cass. 3347/15), idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana. Dato il carattere residuale e temporaneo della protezione umanitaria, la stessa spetta "quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano solo temporaneamente limitate" (Cass. 6879/2011). Il riconoscimento della protezione umanitaria richiede la sussistenza del pericolo di persecuzione ai danni del richiedente "per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali di intensità minore rispetto a quelle che caratterizzano le misure di protezione più qualificate" (Cass. 12764/2012), ovvero "l'esposizione a un elevato rischio personale o a una situazione soggettiva di vulnerabilità fondata sulle cause di inesplicabilità indicate nel t.u. art. 19" (Cass. 359/2013).

Nel caso di specie, il ricorrente, cristiano, potrebbe essere esposto a rischi di persecuzione qualora tornasse nel paese di origine, rischi tuttavia di moderata intensità, date le modalità di repressione attuate dalle autorità locali avverso le forme di proselitismo di religioni diverse da quelle approvate che non si sostanziano in trattamenti inumani e degradanti ma in persecuzioni di intensità ridotta.

Per le ragioni esposte deve essere riconosciuta al ricorrente la protezione umanitaria.

Deve, pertanto dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito nella L. n. 132/2018, ed ordinarsi al Questore il rilascio del relativo permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell'art 1 del D.L. n. 113/2018 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4890 del 19/02/2019).

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della condizione delle parti per compensare integralmente le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da WWW WW, così provvede:

1.- riconosce il diritto di .... ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art.5 d.lvo 286/98 da parte della Questura, con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina di cui al comma 9 dell'art 1 del D.L. n. 113/2018;

2.- spese compensate.

Così deciso in Roma, il giorno 14/08/2019.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo